

# STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

VIA SANTA RADEGONDA, 11

20121 - MILANO

TEL: 02. 7211751 – FAX: 02 72117575

E-MAIL: studio.milano@stsnet.it

C. F. E P. IVA: 03022160109

PIETRO BESSI <sup>(1)(2)</sup>  
FEDERICO CALISSANO <sup>(1)(2)</sup>  
VINCENZO CAMPO ANTICO <sup>(1)(2)</sup>  
GIOVANNI CIURLO <sup>(1)(2)</sup>  
PAOLO FASSIO <sup>(1)(2)</sup>  
EMILIO MARTINOTTI <sup>(1)(2)</sup>  
ANDREA VILLA <sup>(1)(2)</sup>

GIUSEPPE ALAGNA  
GABRIELLA ALLODI <sup>(1)(2)</sup>  
ANNALISA APRILE  
ANTONIO ARGENIO <sup>(1)(2)</sup>  
SIMONA BACCO <sup>(1)(2)</sup>  
MICHELE BARDI  
IVANA CALISTI  
CLAUDIA CEDRINI <sup>(1)(2)</sup>  
ANDREA CHIODI <sup>(1)(2)</sup>  
LUCA CIURLO <sup>(1)(2)</sup>  
ANNA CORTEVESIO <sup>(1)(2)</sup>  
MATTEO DELDIO  
FEDERICA DENARO <sup>(2)</sup>  
EMANUELE DORIO  
GIOVANNA GALARDI <sup>(1)(2)</sup>  
SILVIA GALLI <sup>(3)</sup>  
MICHELE GIRARDI  
FABRIZIO GNECCO  
PAOLO MALOBERTI <sup>(2)</sup>  
ELENA MARZI <sup>(1)(2)</sup>  
BIAGIO MEGA <sup>(1)</sup>  
BARBARA MIGLIAU  
FLAVIO MORSILLO  
DANILO PARISI  
TONY PRATA  
SIMONE PROCACCINI <sup>(1)(2)</sup>  
ALESSANDRO SAPIA <sup>(1)</sup>  
BENEDETTA SIRTORI <sup>(1)(2)</sup>  
SILVIA TRAVERSO <sup>(1)(2)</sup>  
SIMONA VALEAN <sup>(1)</sup>

#### Consulenti esterni:

MASSIMO CALISSANO <sup>(4)</sup>  
ENZO LOMBARDO <sup>(5)</sup>  
PIETRO SANSOTTERA <sup>(2)</sup>

#### Revisore contabile federale svizzero:

PATrizia MOROSOLI

ROMA  
00185 – VIA PARIGI, 11  
TEL. 06-45211010 Fax 06-45211020  
E-MAIL: studio.roma@stsnet.it

GENOVA  
16121 – PIAZZA DELLA VITTORIA 8 INT.20  
TEL.010-553241 Fax 010-5532460  
E-MAIL: studio.genova@stsnet.it

TORINO  
10121 – CORSO MATTEOTTI, 12  
TEL. 011-5119101 FAX 011-5920226  
E-MAIL: studio.torino@stsnet.it

Milano, 8 febbraio 2005

Ai gentili Clienti

Loro sedi

## CIRCOLARE

**Oggetto: Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.**

La Legge. n. 311 del 30 settembre 2004, Legge Finanziaria per il 2005 ha introdotto alcune interessanti novità in materia di IVA, molte delle quali dirette a combattere le evasioni e le frodi comunitarie.

Tra queste quella che forse crea maggiore preoccupazione ai contribuenti è quella diretta ai fornitori di esportatori abituali e contenuta nei commi da 381 a 385 dell'unico articolo della Legge Finanziaria 2005.

È stato, infatti, introdotto l'obbligo per tutti i contribuenti che cedono beni ovvero effettuano prestazioni di servizi nei confronti di esportatori abituali, senza applicazione dell'IVA, di trasmettere all'Amministrazione Finanziaria i dati contenuti nelle "dichiarazioni d'intento" (rese su modello conforme a quello approvato con DM 6 dicembre 1986) ricevute dai clienti<sup>1</sup>.

In particolare i dati dovranno essere trasmessi esclusivamente in **via telematica**, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato, entro il **giorno 16 del mese successivo** al ricevimento della dichiarazione d'intento.

Il modello di Comunicazione deve essere ancora approvato con uno specifico Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, previsto dal comma 385 della Legge Finanziaria 2005, ma sul sito dell'Agenzia delle Entrate è già disponibile una bozza che alleghiamo alla presente circolare.

Le problematiche connesse con tale nuovo obbligo, che certamente aggrava gli oneri già considerevoli dei contribuenti IVA, riguardano:

- l'onerosità delle sanzioni che sono dovute in caso di mancata presentazione nei termini previsti della Comunicazione in oggetto, ovvero in caso di presentazione della stessa con dati incompleti o inesatti;

# STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

## Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento

### Modalità

È prevista una sola modalità per l'invio di tale comunicazione: questa deve, infatti, essere resa **solo ed esclusivamente in via telematica** attraverso lo specifico software reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

### Scadenze

È stato, inoltre, previsto un termine decisamente ristretto entro il quale effettuare la comunicazione: la trasmissione dei dati deve, infatti, essere effettuata entro il giorno **16 del mese successivo** a quello in cui è stata ricevuta la dichiarazione d'intento

- la previsione, nel caso di evasione d'imposta da parte del cliente, di una responsabilità solidale del fornitore che abbia omesso o irregolarmente eseguito l'adempimento;
- l'individuazione della data di decorrenza del primo invio per il 2005.

## 1. IL MODELLO DI COMUNICAZIONE

Il modello di Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento, come si può osservare dalla bozza in allegato, è composto di tre facciate:

- 1) nella prima è contenuta l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- 2) nella seconda devono essere indicati i dati anagrafici del dichiarante, vale a dire del soggetto che riceve le dichiarazioni d'intento rilasciate dall'esportatore abituale. Va riportato l'anno ed il mese in cui le lettere d'intento sono state ricevute, i dati del rappresentante legale, la firma e l'eventuale impegno alla trasmissione telematica se questa viene fatta attraverso un intermediario abilitato;
- 3) nella terza facciata, denominata quadro DI, devono essere dichiarati in ciascun rigo i dati contenuti in ogni dichiarazione d'intento ricevuta il mese precedente. Vi sono quattro righe e nel caso in cui questi non siano sufficienti è necessario compilare più moduli riportando il numero

Per ogni rigo andranno obbligatoriamente indicati i seguenti dati, verificabili sulla stessa dichiarazione d'intento ricevuta:

- dati relativi al cliente (codice fiscale, partita IVA, denominazione, sede legale) che ha inviato la dichiarazione d'intento;
- numero progressivo attribuito dallo stesso cliente alla dichiarazione d'intento;
- indicazione delle operazioni a cui si riferisce la richiesta per la non applicazione dell'IVA: infatti, la dichiarazione d'intento ricevuta si può alternativamente riferire a:
  - una sola operazione (e quindi occorrerà comunicare anche il relativo importo indicato);
  - una o più operazioni fino a concorrenza di un certo importo;
  - una o più operazioni effettuate in un certo periodo (ad esempio: per l'anno 2005).

# STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

## 2. LE SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO

Come anticipato sono state introdotte sanzioni molto onerose, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione in oggetto, da molte parti criticate come sproporzionate rispetto alla natura della violazione.

Il nuovo comma 4-bis introdotto all'articolo 7 del D.lgs 471/97 dalla Legge Finanziaria 2005, prevede infatti a carico del cedente o del prestatore che omette di inviare la comunicazione nei termini, ovvero la invia con dati incompleti o inesatti, una **sanzione dal 100 al 200%** dell'imposta non applicata.

La pena, quindi, è particolarmente elevata per un operatore che solo indirettamente interviene in una possibile evasione d'imposta.

Secondo un orientamento fornito dall'Agenzia delle Entrate in vari incontri pubblici, ma che andrà confermato da auspiccate prese di posizioni ufficiali sull'argomento, poiché questa sanzione è commisurata all'imposta non fatturata, di fatto si avrà in caso di violazione della norma una doppia ipotesi sanzionatoria :

- per il mancato invio della comunicazione ovvero per la presentazione della stessa oltre il termine previsto o con dati incompleti o inesatti, in assenza di fatture emesse senza applicazione dell'IVA, si applica sempre e solo la sanzione residuale da 258 a 2.065 euro di cui all'art 11, comma 2 lettera a), del Dlgs 471/97;
- in assenza del tempestivo invio della Comunicazione o dell'invio con dati incompleti o inesatti, qualora risultino emesse fatture senza applicazione dell'imposta, si applica anche la sanzione proporzionale dal 100 al 200% dell'imposta.

## 3. LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL FORNITORE PER L'IMPOSTA EVASA

Oltre alle sanzioni, in caso di mancato rispetto dell'obbligo della comunicazione dei dati in oggetto, il fornitore del bene o del servizio sarà ritenuto responsabile in solido con il proprio cliente dell'imposta da quest'ultimo evasa, se la stessa è correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta.

Pertanto, si osservi, condizione essenziale per l'estensione della responsabilità è la mancata trasmissione della Comunicazione da parte del fornitore: se invece il fornitore ha presentato la Comunicazione nei termini, o quanto meno prima di avere emesso la fattura senza applicazione dell'imposta, nessuna responsabilità potrà essere a lui imputata.

## 4. LA DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Le istruzioni che accompagnano la bozza del modello di Comunicazione dati ricordano che il nuovo obbligo entra in vigore a partire "dall'anno d'imposta 2005", senza però specificare la scadenza del primo invio.

Anche se la Legge Finanziaria 2005 è entrata in vigore il 1° gennaio 2005, la previsioni della stessa dovranno pur sempre entrare in funzione nel rispetto dei termini stabiliti dallo Statuto del Contribuente (Legge

---

<sup>1</sup> Si ricorda che gli acquisti o le importazioni senza applicazione dell'IVA, nel limite del "plafond" disponibile, possono essere effettuati dai soggetti che acquisiscono lo status di "esportatore abituale". Si tratta dei soggetti che nell'anno solare precedente ovvero negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni o altre operazioni assimilate alle esportazioni per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari (Circolare dell'Agenzia delle Dogane 8/D/2003). Per poter utilizzare il plafond, effettuando acquisti senza applicazione dell'IVA, l'esportatore abituale prima dell'effettuazione degli acquisti e delle importazioni deve rilasciare a ciascun fornitore, o alla dogana, una dichiarazione prevista dalla lettera c) dell'art 1, D.L. n. 746 del 29.12.1983, e nota come "dichiarazione d'intento", conforme la modello approvato con Decreto ministeriale del 6 dicembre 1986.

# STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

212/2000) e quindi almeno dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Provvedimento del Direttore delle Entrate, previsto dal comma 385 della Legge Finanziaria.

Molto probabilmente, in base alle indicazioni fornite da fonti vicine all'Agenzia delle Entrate, e riportate sulla stampa specializzata, l'obbligo non partirà prima del prossimo mese di aprile: resta da vedere se solo per le dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente (marzo 2005) ovvero cumulativamente per tutte quelle ricevute nei primi tre mesi del 2005.

Chiarimenti in proposito sono attesi da parte del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate con cui, come si è detto, dovranno essere approvati il modello di Comunicazione e le relative istruzioni.

\* \* \*

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Tributario Societario